



## Newsletter: Dicembre 2017

### **NUOVA BANCA DATI: GIUSTIZIA PENALE EUROPEA**

Di fronte al costante sviluppo della normativa dell'Unione europea e al numero assai cospicuo degli atti rilevanti in materia penale, è parsa utile una raccolta di settore.

Nasce così "**Giustizia penale europea**", un nuovo strumento *on line* diretto a facilitare la ricerca e la consultazione sia degli atti normativi dell'UE, sia della relativa disciplina di attuazione.

È frutto di un progetto – finanziato dal Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano – ideato e realizzato da Daniela Vigoni, Chiara Amalfitano, Lucio Camaldo, Elena Zanetti, Pietro Zoerle, Francesca Manfredini, Valentina Vasta.

La ricerca si potrà effettuare in tre diversi modi: 1) ricerca libera, che consente di trovare gli atti attraverso uno o più parole e/o uno o più numeri presenti nel titolo; 2) ricerca guidata, che consente di utilizzare uno o più filtri; 3) ricerca combinata, che consente di effettuare entrambe le modalità di ricerca, libera e guidata.

L'invito è a consultare la raccolta all'indirizzo [www.giustiziapenaleeuropea.eu](http://www.giustiziapenaleeuropea.eu).

L'iscrizione alla *newsletter* consentirà di ricevere gli aggiornamenti.

### **DIRITTO PENALE E LOTTA ALLA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (G.U.U.E., 28.7.2017, L 198/29).*

Lo scorso mese di agosto è entrata in vigore la direttiva in commento, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea e che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il prossimo 6 luglio 2019.

Premesso, infatti, che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea si estende a qualunque misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio

o su quello degli Stati membri e che la medesima richiede altresì una definizione comune di frode, la direttiva in questione stabilisce norme minime riguardo alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di lotta contro la frode, al fine di rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, dunque, si definiscono i reati in materia di frode che lede tali interessi (Titolo II), fornendo altresì alcune disposizioni generali sul tema (Titolo III) relative, in particolare, agli istituti dell'istigazione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo (art. 5), alla responsabilità delle persone giuridiche (art. 6) e alle conseguenti sanzioni tanto per le persone fisiche (art. 7), quanto giuridiche (art. 9). Infine, sono regolati il congelamento e la confisca (art. 10), la giurisdizione dei singoli Stati membri (art. 11), la prescrizione (art. 12) e, da ultimo, la cooperazione tra Paesi membri e Commissione, così come con altre istituzioni, organi ed organismi dell'Unione (art. 15).

Il testo è consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/direttiva-ue-20171371-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-5-luglio-2017-relativa-alla-lotta-contro-la-frode-che-lede-gli-interessi-finanziari-dellunione-mediante-il-diritto-penale/>

## **ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE**

*Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108, Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (G.U., 13.07.2017, n. 162).*

Il Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108 ha dato attuazione, nell'ordinamento interno, alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Premesse le definizioni contenute nel Titolo I e relative, in particolare, all'ordine europeo di indagine penale, all'autorità di emissione e di esecuzione, allo Stato di emissione e di esecuzione, nonché all'autorità centrale, individuata nel Ministero della Giustizia, il Titolo II disciplina la richiesta dall'estero e il Titolo III la c.d. procedura attiva.

Quanto alla richiesta dall'estero sono, in particolare, individuate le attribuzioni del Pubblico ministero (art. 4), l'intervento e i poteri di controllo del giudice (art. 5), gli eventuali motivi di rifiuto e di restituzione (art. 10), nonché alcune disposizioni specifiche per determinati atti di indagine (artt. 16 ss.).

Con riferimento, invece, alla procedura attiva – che riguarda l'emissione di un ordine di indagine penale da parte del Pubblico ministero e del giudice procedente – vi sono alcune disposizioni che concernono l'eventuale impugnazione dell'ordine di indagine (art. 28), la partecipazione all'esecuzione del medesimo (art. 29), il suo contenuto, nonché, tra l'altro, la disciplina applicabile laddove la richiesta di attivazione del nuovo strumento venga

presentata dal difensore (art. 31). Infine, sono previste, conformemente alla direttiva europea, alcune norme specifiche per determinati atti di indagine (artt. 37 ss.).

Il testo è consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/d-lgs-21-giugno-2017-n-108-norme-di-attuazione-della-direttiva-201441ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-3-aprile-2014-relativa-allordine-europeo-di-indagine-penale/>

## **L'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA**

*Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)*  
(G.U.U.E., 31.10.2017, L 283/1).

Il 12 ottobre scorso, in esito a una lunga gestazione e ad intensi negoziati interni alle istituzioni europee, è stato definitivamente approvato il regolamento che istituisce la Procura europea (*European Public Prosecutor's Office* – EPPO). Com'è noto, tale obiettivo è stato raggiunto attraverso il ricorso a una cooperazione rafforzata, la quale coinvolge venti Stati membri, inclusa l'Italia.

L'EPPO è un organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica, competente per perseguire gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, previsti dalla Direttiva (UE) 2017/1371, nonché degli illeciti penali a questi indissolubilmente connessi. A tal fine, la Procura svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri (artt. 3 e 4). Le citate attività vengono compiute nel rispetto dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e sono disciplinate dallo stesso regolamento istitutivo, ricorrendo, quindi, ai singoli diritti nazionali in via sussidiaria, unicamente per gli aspetti non considerati dall'atto normativo europeo (art. 5).

Quanto alla struttura, l'EPPO si sviluppa sia a livello centrale che decentrato (artt. 8 - 13). In particolare, l'ufficio centrale ha sede in Lussemburgo ed è formato: dal collegio (responsabile della supervisione generale delle attività dell'EPPO); dalle camere permanenti (che monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati); dal procuratore capo europeo (il quale organizza il lavoro dell'EPPO e ne dirige le attività); dai suoi sostituti; dai procuratori europei (preposti alla supervisione delle indagini e delle azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai procuratori europei delegati, aventi sede nei singoli Stati membri, i quali svolgono le indagini ed esercitano l'azione penale per conto dell'EPPO, disponendo, a tal fine, degli stessi poteri dei procuratori nazionali, oltre che di quelli specificamente stabiliti nel regolamento.

Il regolamento detta una disciplina specifica con riferimento alla competenza materiale e territoriale della Procura, prevedendo anche un sistema di comunicazioni, avvisi e scambio di informazioni (artt. 22-25). Di peculiare rilievo è la regolamentazione concernente le indagini e le misure investigative. In proposito, si prevede che, quantomeno in relazione ai reati più gravi, i procuratori europei delegati possano disporre di specifici mezzi investigativi, quali perquisizioni, intercettazioni di comunicazioni, tracciamento di oggetti e congelamento degli strumenti e dei proventi di reato (art. 30). Una volta concluse le indagini, il procuratore delegato presenterà le proprie conclusioni alla camera permanente, proponendo, in particolare, l'esercizio dell'azione penale (art. 36), l'archiviazione (art. 39), ovvero di ricorrere ad una procedura semplificata di tipo transattivo (art. 40). Quanto alle garanzie difensive, oltre al rispetto dei diritti sanciti nella Carta di Nizza e nel diritto nazionale applicabile, gli indagati e gli imputati dei procedimenti penali dell'EPPO godono delle garanzie già oggetto di armonizzazione da parte delle seguenti direttive: direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine; direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione; direttiva (UE) 2016/343 sul diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza; direttiva (UE) 2016/1919 sul diritto al patrocinio a spese dello Stato (art. 41).

Infine, il regolamento dedica un intero capo alla disciplina delle relazioni dell'EPPO con i partner: sul punto si segnala, in particolar modo, l'instaurazione e il mantenimento di relazioni strette con Eurojust, Olaf ed Europol (artt. 100-102).

Il testo è consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/regolamento-istitutivo-della-procura-europea-eppo-approvato-in-data-12-ottobre-2017/>

## **RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE**

*Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (G.U. 16.10.2017, n. 242).*

Il decreto legislativo in commento riforma completamente il Libro XI del codice di procedura penale, contenente la disciplina in tema di estradizione, domande di assistenza giudiziaria internazionale, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all'estero delle sentenze penali e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.

In particolare, viene sostituito il precedente art. 696 c.p.p. in tema di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale e si inserisce un intero titolo (Titolo I – bis) relativo ai principi generali del mutuo riconoscimento delle

decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione europea (artt. 696 *bis* – 696 *decies* c.p.p.).

Il provvedimento in esame apporta, inoltre, rilevanti modifiche in tema di estradizione per l'estero (art. 4) e dall'estero (art. 5), nonché relativamente alle rogatorie internazionali (artt. 6 e 7), intervenendo, contestualmente, anche in materia di effetti delle sentenze penali straniere (art. 8) e di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (art. 9). Infine, viene inserito un ulteriore Titolo (il Titolo IV-*bis*) specificamente dedicato al trasferimento dei procedimenti penali, con introduzione *ex novo* degli artt. 746 *bis*- 746 *quater* c.p.p.

Il testo è consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/d-lgs-3-ottobre-2017-n-149-disposizioni-di-modifica-del-libro-xi-del-codice-di-procedura-penale-in-materia-di-rapporti-giurisdizionali-con-autorita-straniere/>